

" Valore di mercato (art. 28 - 1<sup>a</sup> comma del detto  
 " R. D. S. e succ. disposizioni) e non più per  
 " quello di acquisto, tenendo altresì presenti le  
 " "altre norme che disciplinano le valutazioni  
 " stabilite per le Società ed altri soggetti a  
 " bilancio."

" Poiché il chiaro intendimento di detta  
 " innovazione legislativa è quello di equipa-  
 " rare i criteri per la redazione dei bilanci e  
 " la valutazione delle attività patrimoniali  
 " dell' Istituto Nazionale delle Assicurazioni  
 " a quelli già in vigore per le imprese assicu-  
 " ratrici private e d'altra parte solo la ri-  
 " gida applicazione della norma di cui all'  
 " art. 20 dello Statuto ha impedito all' Istit-  
 " tuto di procedere alla rivalutazione legale  
 " delle proprie attività immobiliari nei ter-  
 " mini prescritti dalla legge 11 febbraio 1952,  
 " n. 71, questo Ministero ritiene che per evi-  
 " denti motivi di coerenza legislativa, il  
 " legislatore abbia inteso con la succitata  
 " disposizione dell' art. 8 della legge 11 aprile  
 " 1955 consentire giustamente all' I. N. A. di  
 " rivalutare i propri immobili, ai sensi e  
 " coi benefici fiscali della legge 11 febbraio